

L. 21-3-1990 n. 53

Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 marzo 1990, n. 68.

Art 1.

3. Le iscrizioni nell'albo sono subordinate al possesso del titolo di studio non inferiore **al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.**

7. **Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'albo**, i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità, possono chiedere, **entro il mese di ottobre di ogni anno**, di essere inseriti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale presentando domanda scritta al sindaco, nella quale devono indicare data di nascita, titolo di studio, residenza, professione, arte o mestiere.

8. Il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di idoneità e che non rientrano nelle categorie indicate **dall'articolo 38 del testo unico n. 361 del 1957 e dall'articolo 23 del testo unico n. 570 del 1960**, comunica i nominativi alla cancelleria della corte d'appello (3/a).

D.P.R. 16-5-1960 n. 570

Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 giugno 1960, n. 152, S.O.

art. 23. (Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 10).

Sono esclusi **dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore (escluso il punto a)) e di segretario:**

- a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
- b) i dipendenti dei Ministeri dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti;
- c) gli appartenenti a Forze armate in servizio;
- d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- e) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

INFORMATIVA EX ART.10 LEGGE 675/1996 (PRIVACY) PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI.

- La informiamo che i dati personali da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. La comunicazione e la diffusione ad Enti pubblici non economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento o se risulta necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali. La comunicazione e la diffusione a privati o a Enti pubblici economici è ammessa solo se prevista da norme di legge o di regolamento.
- Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato con strumenti manuali, informatici o telematici in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. In ogni caso la protezione sarà assicurata anche in caso di attivazione di strumenti tecnologicamente più avanzati di quelli attualmente in uso.
- Il conferimento dei dati in via diretta mediante dichiarazione sostitutiva o indiretta mediante indicazione della amministrazione presso la quale possono essere acquisiti è da ritenersi obbligatorio. Il rifiuto di rispondere comporterà automaticamente l'impossibilità di dare corso all'istanza da Lei avanzata.
- Le rammento, infine, che Lei potrà esercitare i diritti riconosciuti dall'art.13 della Legge 675/96.